

STATUTO

Cancro Primo Aiuto Onlus

Articolo 1

Denominazione

È costituita l'associazione denominata

“ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO ENTE DEL TERZO SETTORE - ODV”

Articolo 2

Sede e Durata

La Associazione ha sede in **Monza (MB) via Ambrosini n. 1.**

La durata dell'Associazione è fissata al **31 dicembre 2050.**

Articolo 3

Oggetto e scopo

La Associazione è un Ente del Terzo Settore costituito nelle forme dell'Organizzazione di Volontariato di cui agli articoli 32, 33 e 34 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, e persegue esclusivamente finalità di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel campo dell'assistenza sociale, socio sanitaria e nella beneficenza a favore prevalentemente degli ammalati di cancro, compresa la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza ivi compresa l'assistenza domiciliare.

L'attività consiste nella consulenza gratuita, nell'aiuto in senso lato realizzati principalmente attraverso l'opera di volontariato di medici e paramedici associati, con particolare riferimento a quelli che partecipano al Comitato Tecnico Scientifico, sia che essi svolgano la loro missione in nome e per conto dell'Associazione o nell'ambito delle strutture ospedaliere sia pubbliche che private, così come nelle sedi operative della Associazione medesima.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione si avvarrà prevalentemente dell'opera di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, potrà avvalersi anche dell'opera di lavoratori, inquadrati con regolare contratto di lavoro subordinato oppure di prestazioni di lavoro autonomo rese da personale medico o sanitario; le predette persone potranno operare sul territorio di competenza con l'ausilio di tutti i mezzi e automezzi messi a disposizione dell'Associazione medesima, al fine di garantire un servizio puntuale e preciso.

L'associazione potrà altresì acquistare attrezzature, impianti e/o macchinari e/o beni mobili registrati in genere da destinare a titolo gratuito alle Strutture Ospedaliere, sia pubbliche che private, purché accreditate con il S.S.N., nell'ambito delle attività di ricerca, cura ed assistenza ai malati oncologici e/o ai loro familiari.

Potrà inoltre finanziare e/o contribuire a borse di studio promosse dalle Strutture Ospedaliere anzidette, afferenti le tematiche delle malattie oncologiche e delle loro terapie in senso lato, nonché a contratti di specializzazione e/o consulenza e/o collaborazione per l'inserimento di figure mediche specializzate in ambito oncologico.

Potrà infine sulla base dei suoi scopi partecipare ad iniziative analoghe nei contenuti anche con altri Enti del Terzo Settore, Enti operanti senza finalità di lucro, Cooperative Sociali, anche a carattere internazionale, nonché attraverso la partecipazione a reti associative ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

Sede legale e amministrativa Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza | **Unità locale** Via Lambro 19 - 20831 Seregno
T 039 4989041 | **M** 366 6631575 | **E** info@cpaonlus.org | **P.IVA** 03724650969 | **C.F.** 02822170961 | **cpaonlus.org**

L'Associazione potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi e nell'ambito delle proprie attività, cooperare con Enti pubblici attraverso le forme di co-programmazione co-progettazione, accreditamento e convenzione ai sensi del titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione:

- di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse,
- di attività secondarie e strumentali che siano svolte entro i limiti di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dei decreti collegati.

Articolo 4

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio della Associazione è costituito dal fondo di dotazione e potrà essere aumentato:

- dai versamenti effettuati dagli associati a qualsiasi titolo;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Chi fa richiesta di ammissione nell'associazione, all'atto della sua adesione dovrà versare un contributo stabilito secondo quanto previsto dal successivo articolo 5 e, per mantenere la qualità di socio, dovrà annualmente versare la quota stabilita con le medesime modalità.

L'associato che in sede di prima associazione dovesse versare una somma pari o superiore ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), assumerà di diritto la qualifica di "socio benemerito", come previsto all'articolo 5.

Il socio che non dovesse ottemperare al versamento annuale entro il trenta aprile potrà essere privato della qualifica di associato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 5

Fondatori, Soci, Soci Benemeriti e Beneficiari dell'Associazione

Sono associati:

- i Fondatori;
- i Soci, Ordinari o Sostenitori, della Associazione;
- i Soci Benemeriti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermorestando in ogni caso il diritto di recesso.

Ogni associato ha il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono soci Ordinari della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e contribuiscono annualmente mediante il versamento dell'importo annuo determinato dall'Assemblea e comunque non inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Sono soci Sostenitori della Associazione coloro che contribuiscono annualmente mediante il versamento dell'importo determinato dall'Assemblea e comunque non inferiore ad euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero); il Consiglio Direttivo potrà esentare uno o più Soci Sostenitori dal versamento della quota annuale, ove il/i Socio/i Sostenitore/i si sia/no reso/i meritevole/i per particolari servizi resi all'Associazione nel corso dell'esercizio sociale.

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

Sede legale e amministrativa Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza | **Unità locale** Via Lambro 19 - 20831 Seregno
T 039 4989041 | **M** 366 6631575 | **E** info@cpaonlus.org | **P.IVA** 03724650969 | **C.F.** 02822170961 | **cpaonlus.org**



L'Assemblea potrà stabilire, con propria deliberazione, la modifica dell'ammontare dei contributi dei Soci.

Sono soci Benemeriti:

- a) coloro che per l'opera svolta, tali siano dichiarati dal Consiglio Direttivo;
- b) coloro che in sede di adesione all'Associazione versino almeno la somma di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere la finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservare lo statuto e i Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione di norma entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari) e comunque entro la prima riunione utile allo scopo; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Articolo 6

Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione agli associati.

Articolo 7

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale e in tutti gli altri casi previsti dal presente articolo.

Essa inoltre:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Comitato Scientifico, i Presidenti Onorari, il Presidente, i Vicepresidenti del Consiglio Direttivo (almeno uno per ogni provincia ove l'Associazione svolge la sua attività), il Tesoriere, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva, ove ritenuto necessario, i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dei lavori assembleari;
- delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata in uno dei capoluoghi di provincia dove l'Associazione svolge la propria attività o in altra sede ritenuta adeguata e idonea all'interno del territorio della Lombardia.

È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo o telematico, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

Sede legale e amministrativa Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza | **Unità locale** Via Lambro 19 - 20831 Seregno
T 039 4989041 | **M** 366 6631575 | **E** info@cpaonlus.org | **P.IVA** 03724650969 | **C.F.** 02822170961 | **cpaonlus.org**



e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti gli associati anche via fax o e-mail, purché sia accertabile l'effettiva ricezione da parte del convocato, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, ai componenti dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei conti almeno quindici giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, mediante affissione dell'ordine del giorno nella sede legale dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di associati presenti.

L'Adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega conferita ad un altro associato.

Ciascun associato può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di tre associati.

Ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo non possono essere conferite deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o dal Vice Presidente più anziano; in mancanza, su designazione dei presenti, dal Consigliere più anziano.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

(ed eventuali Comitato Consultivo Ristretto ed Amministratori Delegati)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 70 (settanta) membri, compresi il Presidente, i Vice Presidenti ed il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione e rivestire la qualifica di Socio Sostenitore; durano in carica per un anno sino all'approvazione del relativo bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Ai Consiglieri è richiesto di mantenere un profilo di indipendenza e autonomia e di dichiarare preventivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le attività ed i progetti promossi dall'Associazione.

In ogni caso, sono considerati in una posizione di conflitto di interesse coloro che ricoprono cariche negli organi amministrativi o di controllo o incarichi direzionali o, comunque, detengono anche indirettamente partecipazioni di controllo in: associazioni, fondazioni, enti e società privati, ancorché accreditati:

a) che erogano prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari.

b) che siano beneficiari di progetti, attività e/o contributi provenienti dall'Associazione;

c) che operano nello stesso ambito di attività e servizi e nello stesso territorio in cui operano Enti, società e associazioni che siano beneficiari di progetti, attività e/o contributi provenienti dall'Associazione.

Il Consigliere ha il dovere di astenersi dalle votazioni nelle quali il medesimo si trova in conflitto di interesse ed in ogni caso, in tali situazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2475 ter del codice civile.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono immediatamente dalla carica, inoltre coloro che alla luce della vigente normativa hanno riportato condanne penali per le quali la vigente normativa stabilisce

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

Sede legale e amministrativa Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza | **Unità locale** Via Lambro 19 - 20831 Seregno
T 039 4989041 | **M** 366 6631575 | **E** info@cpaonlus.org | **P.IVA** 03724650969 | **C.F.** 02822170961 | **cpaonlus.org**



CANCRO
PRIMO AIUTO ONLUS
WWW.CPAONLUS.ORG



MedicaEtica
CANCRO PRIMO AIUTO ONLUS
WWW.MEDICAETICA.IT

l'inconferibilità di incarichi in amministrazioni pubbliche o in società ed Enti partecipati, controllati o vigilati da amministrazioni pubbliche.

All'atto della nomina ciascun Consigliere deve rendere all'associazione una dichiarazione nella quale dà atto dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità e degli impedimenti sopraindicati.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione e l'approvazione di procedure e regolamenti interni per la gestione amministrativa e per la gestione dei progetti promossi dall'associazione.
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
- la determinazione dell'eventuale esenzione dal versamento della quota annuale del Socio Sostenitore ex art. 5 del presente statuto;
- la predisposizione annuale del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche proprie funzioni al Comitato Esecutivo e/o ad uno o più dei suoi membri (amministratore/i delegato/i), con apposita deliberazione, assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un Amministratore Delegato ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 5 (cinque) Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, telegramma, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei conti almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso di impedimento del Presidente le funzioni di rappresentanza saranno attribuite al Vice Presidente più anziano.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Comitato di Controllo Contabile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o dal Vice Presidente della provincia ove si svolge la riunione del Consiglio o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi Membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Comitato Esecutivo è composto da massimo nr. 15 Consiglieri dei quali fanno parte in ogni caso il Presidente, l'Amministratore/i Delegato/i, i Vicepresidenti dell'Associazione ed è presieduto dal Consigliere più anziano o dal Vice Presidente territorialmente competente o dall'Amministratore Delegato.

Al Comitato Esecutivo sono riservate le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo. Non possono essere delegate al Comitato Esecutivo competenze che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicano le stesse regole previste per il Consiglio Direttivo.

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

Sede legale e amministrativa Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza | **Unità locale** Via Lambro 19 - 20831 Seregno
T 039 4989041 | **M** 366 6631575 | **E** info@cpaonlus.org | **P.IVA** 03724650969 | **C.F.** 02822170961 | **cpaonlus.org**



CANCRO
PRIMO AIUTO ONLUS
WWW.CPAONLUS.ORG



MedicaEtica
CANCRO PRIMO AIUTO ONLUS
WWW.MEDICAETICA.IT

Articolo 9

Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio nonché il coordinamento delle attività gestorie in genere dell'Associazione.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire specifiche deleghe e/o procure, anche a terzi estranei al Consiglio stesso, per singoli e determinati argomenti e/o atti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ed il Comitato Scientifico, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea (quanto al solo bilancio consuntivo), corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10

I Vice Presidenti

L'assemblea nominerà almeno un Vice Presidente per ciascuna provincia in cui l'Associazione svolge la propria attività.

Articolo 11

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente, da uno o più Vice Presidenti, e da altri membri con un minimo di 10 (dieci) fino ad un massimo di 120 (centoventi).

Il Comitato Scientifico esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Qualora emergano casi di comportamento contrario all'etica o in conflitto con gli scopi del "no profit", il membro del Comitato Scientifico sarà dichiarato decaduto con deliberazione presa dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico e coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo del Comitato Scientifico nonché del Libro degli Associati.

Articolo 13

Libri della Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a tutti gli aderenti che ne facciano motivata istanza per iscritto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

Sede legale e amministrativa Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza | **Unità locale** Via Lambro 19 - 20831 Seregno
T 039 4989041 | **M** 366 6631575 | **E** info@cpaonlus.org | **P.IVA** 03724650969 | **C.F.** 02822170961 | **cpaonlus.org**



Articolo 14

Il Tesoriere

Il Tesoriere è un Consigliere con funzioni di cura e gestione della cassa dell'Associazione e tenuta della relativa ed idonea contabilità; effettua le relative verifiche, collabora con l'Organo di Controllo alla tenuta dei libri contabili ed alla predisposizione, dal punto di vista contabile, del bilancio d'esercizio, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 15

Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti

L'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall'art. 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'attività dei componenti dell'Organo di Controllo è essenzialmente gratuita.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del Libro delle relative adunanze, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto ed a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Il Revisore Legale dei conti, che deve essere scelto fra i soggetti iscritti all'apposito albo, esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti norme di legge.

Articolo 16

Bilancio d'esercizio e Bilancio Sociale

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio d'esercizio ed un bilancio sociale redatti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dai regolamenti dallo stesso richiamati.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale relativi all'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 maggio l'assemblea approva il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale.

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 17

Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

Sede legale e amministrativa Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza | **Unità locale** Via Lambro 19 - 20831 Seregno
T 039 4989041 | **M** 366 6631575 | **E** info@cpaonlus.org | **P.IVA** 03724650969 | **C.F.** 02822170961 | **cpaonlus.org**



CANCRO
PRIMO AIUTO ONLUS
WWW.CPAONLUS.ORG



MedicaEtica
CANCRO PRIMO AIUTO ONLUS
WWW.MEDICAETICA.IT

regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18

Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Volontari

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'attività dei volontari è regolata dalle disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Articolo 20

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrario irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la sua nomina sarà demandata al Presidente del Consiglio Notarile di Milano.

Articolo 21

Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in subordine, alle norme del Codice Civile.

Articolo 22

Norma transitoria

Sino a quando l'Associazione non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e saranno efficaci le disposizioni di carattere fiscale stabilite per gli Enti del Terzo Settore dal D.Lgs. 117/2017, l'Associazione sarà soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 460/1997, in materia di ONLUS.

In particolare, sino a tale evento:

- la denominazione dell'Associazione sarà la seguente: "CANCRO PRIMO AIUTO - ONLUS"; l'acronimo "ONLUS"

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

Sede legale e amministrativa Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza | **Unità locale** Via Lambro 19 - 20831 Seregno
T 039 4989041 | **M** 366 6631575 | **E** info@cpaonlus.org | **P.IVA** 03724650969 | **C.F.** 02822170961 | **cpaonlus.org**



dovrà essere utilizzato in qualsivoglia segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico;

- ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettere B e C del D.Lgs. 460/97, l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse; l'Associazione opererà nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolgerà le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- in caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale, il presente articolo perderà automaticamente efficacia, e troveranno integrale applicazione gli articoli da 1 a 21 dello Statuto adottato.

F.to Ferrari Flavio

F.to Franco Cederna Notaio

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus

Sede legale e amministrativa Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza | **Unità locale** Via Lambro 19 - 20831 Seregno
T 039 4989041 | **M** 366 6631575 | **E** info@cpaonlus.org | **P.IVA** 03724650969 | **C.F.** 02822170961 | **cpaonlus.org**

